



Istituzioni
medievali
a.a. 2022/2023
Parte II.

MIRIAM DAVIDE

STATUTI E ORDINAMENTI DELLA VILLA DI MONTENARS

Nell' anno del Signore 1373, Indizione XI, nel giorno di domenica 24 Aprile, nella villa di Montenars nella piazza del Comune detta....., alla presenza del saggio Rainaldo De La Porta di Vicenza, perito legale, onorevole Capitano della Terra di Gemona, ..., di Agiaruto fu Bartolomeo, di Rainaldo familiare² del suddetto Sig. Rainaldo, di Jacopo familiare del Nobile Signor Vicardo di Prampero e di Nicola servo di Giuliano Brugni di Gemona quali testimoni e di altre persone invitate e chiamate per l'occasione.

Radunata la vicinia, e.... degli uomini della villa di Montenars da Bardazario, messo del paese, al suono della campana, come si usa, ... e convocati uno per uno per lo stato, l'onore e l'utilità di tutta... di Montenars, cioè.... a stabilire, ordinare e fare gli statuti e regolamenti tutti e ciascuno come sono scritti di seguito con la volontà ed il consenso...

di coloro che hanno la giurisdizione sulla detta villa di Montenars, presenti nello stesso luogo, volenti e consenzienti, vale a dire dei Signori Nicolò e Vicardo del fu nobile Fanfino, Simone fu nobile cavalier signore Enrico di Prampero, Giuliano [Brugni di] Gemona e all'assemblea dei capifamiglia hanno partecipato più dei due terzi degli abitanti di Montenars, cioè Michele, Lorenzo, Stefano e Dorlico di Jôf, Zanotto figlio di Leonardo Rames, Canderlo, Candedono, Giusto, Francesco, Bertolo di Falzoto, Guido, Marcuzzo, Stefano di Jôf, Simone, Giovanni dal, Filipusio, Galino, Serafino, Bartoloto, Giorgio e Giovanni fratelli e altri, come si è detto più di due parti su tre degli uomini di Montenars e tutti quelli che vollero ed ebbero la possibilità di presenziare senza problemi a questa assemblea.



Perciò il predetto Signor Giuliano Brugni, Capitano di Montenars per questo anno, scelto, eletto ed incaricato dai predetti Signori Nicolò, Vicardo e Simone di Prampero in proporzione alla loro spettanza nell'assemblea, sedente come giudice, avuto pieno e completo mandato dai suddetti signori e dai vicini, con solo Dio davanti agli occhi, e invocato il suo Nome, perché dal Suo Volto hanno origine i retti giudizi, gli statuti e le regole...

I rubrica: Che nessun abitante presenti querele a nessun altro che al Signor Capitano. Per prima cosa si è stabilito, ordinato e confermato che nessun vicino o abitante nella contrada della villa di Montenars osi o pensi di poter presentare querela a qualcuno contro un abitante di Montenars o del suo territorio per qualche motivo se non al signor Capitano o alla Signoria in carica pro-tempore e che se qualcuno avesse tanta audacia di fare altrimenti sia assoggettato alla pena di una marca di soldi da devolversi al Capitano in carica.

Il rubrica: Poi hanno stabilito e ordinato che: se qualcuno, in qualche occasione, farà citare una persona davanti al Signor Capitano o Signoria, se l'accusato alla prima convocazione non si sarà presentato, per la sua ostinazione paghi 4 denari; se l'accusato si presenterà e l'accusatore no, l'accusato non sarà più tenuto a presentarsi se non per pagare le spese, basandosi sulla data di convocazione, e allo stesso modo se, alla seconda convocazione, l'accusato non si presenterà paghi per la sua assenza 10 denari e se l'accusato si presenterà e l'accusatore no, quest'ultimo paghi le spese di cui sopra, e fa fede la data di convocazione; e così alla terza convocazione se l'accusato non comparirà paghi 40 denari, e si pronunci una sentenza sommaria; queste multe siano versate al Signor Capitano, come detto sopra, e se l'accusato si presenterà e l'accusatore non si farà vedere, questo sarà condannato a pagare le spese dette sopra.

III rubrica: Poi fu stabilito che se una persona commetterà sottrazione violenta di beni contro qualcuno ed sarà dimostrata colpevole da una sentenza paghi 40 denari da devolversi come sopra. Poi (si definì) che se una persona sottrarrà o porterà un oggetto mobile a una persona contro la sua volontà, si intenda al pari di una sottrazione violenta.

IV rubrica: Poi fu stabilito e ordinato che: se qualcuno colpirà un altro con spargimento di sangue paghi 40 denari; se non vi sarà spargimento di sangue ne paghi 8; soddisfi comunque il torto alla parte lesa con le spese.

V rubrica: Poi hanno stabilito ed ordinato che se qualcuno sguainerà con ira contro un altro la spada o il coltello paghi 20 denari, destinati come detto sopra.

VI rubrica: Quindi hanno stabilito ed ordinato che se qualche forestiero verrà a Montenars per aggredire qualche abitante sia costretto a pagare 40 denari e similmente se qualche Vicino viene nella detta contrada di Montenars e qualcuno lo aggredirà paghi la stessa multa.

VII rubrica: Poi hanno stabilito ed ordinato che se qualcuno scaglierà con ira una lancia o un'altra arma subisca la pena del pagamento di 40 denari, e se qualcuno tirerà con animo irato e in malo modo delle pietre contro qualcuno paghi 20 denari.

VIII rubrica: Poi hanno stabilito ed ordinato che se qualche vicino di Montenars o forestiero si scambieranno parole ingiuriose in territorio di Montenars, ritenute offensive, cada nella pena di 8 denari di ammenda, e se lo dice durante il processo paghi il doppio.

IX rubrica: Poi hanno stabilito ed ordinato che se qualcuno violerà la casa di un altro contro la volontà del proprietario incorra nella pena prevista dalle Costituzioni nella parte che tratta di questi casi; e se qualcuno andrà nel portico o nel cortile di un'altra persona in malo modo subisca la pena del pagamento di mezza marca.

E tutte le decisioni e gli ordinamenti sono stati firmati, ratificati e omologati da tutti i suddetti Signori di Prampero e dai vicini e per volere dei detti Capifamiglia tutto quanto scritto sopra fu corretto definito e completato per il buon stato della detta contrada di Montenars dal detto signor Rainaldo.

Statuti di Cividale 1378

1. E in primo luogo del modo e della procedura di elezione del consiglio

Affinché tra i cittadini della terra di Cividale siano evitati errore e scandalo nell'elezione del consiglio di tale terra, è stato fissato, ordinato e stabilito che sette elettori del consiglio siano eletti d'ora innanzi con le modalità seguenti. Vale a dire che tutti i nomi dei consiglieri in carica nel periodo assegnato vengano scritti in particolare, per quanto possibile, in piccole cedole di un'unica forma, poni caso il nome di ciascun consigliere nella sua cedola, le quali, distintamente piegate o involte in modo tale che non possono essere lette o identificate, siano poste nel contempo in un recipiente, in un vaso o in un analogo luogo concavo, e insieme una volta in più vengano chiaramente mescolate.



Allora un fanciullo che giunga a caso, o un altro uomo, di tutte queste cedole debba estrarre senza frode in successione VII cedole che il caso avrà disposto. E quelli i cui nomi siano stati scritti nelle predette VII cedole estratte nella forma già indicata, dopo la prestazione da parte loro del dovuto giuramento, abbiano a eleggere il futuro consiglio come alle loro coscienze parrà che sia giovevole, sì che quelli che i predetti elettori abbiano nominato consiglieri siano e debbano essere consiglieri di questa terra. E sifatta modalità di elezione del consiglio debba essere osservata in perpetuo e stabilmente; perciò i nomi di coloro i quali erano stati elettori di quel precedente consiglio non siano posti nelle cedole di cui si è detto sopra per eleggere, in quella circostanza, il futuro consiglio.

4. Di coloro che bestemmiano contro il Signore o la beata Vergine Maria o gli altri santi.

É stato stabilito e ordinato che chiunque avrà bestemmiato contro Dio o la santissima vergine Maria sua madre e i suoi santi, o avrà pronunciato contro di loro qualche biasimevole espressione, sia condannato dal Comune di Cividale ad una marca di denari senza alcuna diminuzione; e qualora non possa pagare sia messo alla catena della pigna per restarvi tre giorni consecutivi senza stuoie o copertura. Se invero avrà commesso qualche atto vergognoso o disonorevole, come ad esempio percuotendo l'immagine, o sputando verso di essa, o scagliando fango, dadi o facendo altre cose similari, sia condannato a due marche senza diminuzione; se non le potesse pagare sia fustigato presso la fonte del mercato per tre volte e nondimeno sia messo alla catena della pigna per restarvi tre giorni consecutivi senza stuoie e copertura.



Se invece avrà bestemmiato contro qualche altro santo, oppure avrà proferito verso il medesimo espressioni indecenti o ignobili, sia condannato a mezza marca di denari senza diminuzione da applicarsi ad opera della comunità; e nell'ipotesi non la possa pagare sia messo alla catena della pigna per rimanervi tre giorni continuativi senza stuoie o copertura. Se invece avrà commesso qualche atto vergognoso o disonorevole, ad esempio colpendo l'immagine o sputando ad essa, o gettando fango, dadi o facendo cose simili, sia condannato ad una marca di denari, e se non la potrà pagare sia messo alla catena della pigna per rimanervi tre giorni intere senza stuoie e copertura. E in merito a ciò faccia fede la testimonianza soltanto di un uomo degno di fede, il quale asserisca con giuramento di aver udito o sentito siffatte parole e fatti indecenti. E che detto testimone abbia un quarto della condanna quando essa verrà riscossa, e sia tenuto in segreto; e che non sia ammessa in contrario qualche difesa dell'accusato.



5. Di coloro che bastonano il padre o la madre.

Parimenti, se qualcuno avrà bastonato il padre o la madre e questo sia dimostrato validamente con giuramento del padre o della madre, rimanga un anno e un giorno fuori dalla terra della città, dai sobborghi e dal distretto. E nondimeno sia condannato secondo la qualità dell'offesa della bastonatura o della percossa e dell'eccesso perpetrati, così com'è indicato nel tenore dei presenti statuti. Se invero qualcuno avrà fatto richiesta per colui affinché sia ricondotto a risiedere nella terra, colui che abbia presentato la domanda paghi una marca di denari; e nondimeno il figlio, che eccedette, come si è detto, permanga fuori dalla terra. Se poi il figlio prese dei beni del padre in misura superiore alla volontà di questi sia preso personalmente, e trattenuto in carcere secondo il volere del padre a proprie spese, fintantoché il figlio avrà restituito quanto preso o sarà stato in accordo col padre, attenendosi per le cose ricevute al giuramento del padre.



8 . Di coloro che oltraggiano donne di onesta condizione e reputazione.

È stato stabilito e ordinato che se qualche persona avrà detto ad una donna di buona e onesta relazione e reputazione, alla presenza di lei e in ascolto, che è una serva o una prostituta, o una ladra, chi cos' parla, se uomo, sia condannato a due marche di denari. E se qualcuno avrà rivolto altre parole indecenti e irriguardose nei confronti di una donna presente e in ascolto, costui rimanga a disposizione del consiglio; e tuttavia la disposizione del consiglio, nel condannare taluno o taluna per le premesse ingiurie, non superi la somma di due marche.

9. Di coloro che oltraggiano taluno innanzi al dominio e ai consiglieri riuniti in consiglio.

È stato stabilito che chiunque avrà rivolto parole ingiuriose contro alcuno lì presente davanti ai consiglieri riuniti in consiglio paghi la pena nella quale sarà incorso per tali parole ai sensi degli statuti e oltre ciò sia condannato ad una marca di denari.

11. Degli ufficiali del comune che commettono frode nei loro uffici.

È stato stabilito e ordinato che qualunque ufficiale del comune di detta città sarà stato costretto o sorpreso che abbia esercitato il proprio ufficio in modo fraudolento, vale a dire ricevendo denaro o qualcosa di simile da un altro per porre in essere nel suo ufficio qualche atto che non si deve fare o per omettere ciò che non deve essere tralasciato, e che questo sia provato con giuramento di taluno che lo dà o lo abbia dato, purché sia di buona e rispettabile reputazione e condizione e degno di fede, e con il giuramento di un uomo probo e di onesta condizione e fama e degno di fede, a titolo di pena sia condannato, qualora sia il provveditore, a XXV lire di veronesi piccoli.



Se invece sarà stato un diverso ufficiale, sia condannato efficacemente a XII lire e mezza di veronesi piccoli. E nondimeno restituisca immediatamente quanto ebbe a ricevere e si applichi integralmente a favore della comunità predetta. Da quel momento sia privato ed escluso da qualsiasi ufficio e consiglio della città fino a sei anni, se si sia trattato di provveditore; se di altro ufficiale, fino a tre anni.

17. Del non dichiarare i feriti fuori pericoli se non siano trascorsi nove giorni.

È stato ordinato che qualche medico di fisica o di chirurgia non valga a presentare davanti al dominio di una relazione e dichiarare fuori pericolo un ferito in rapporto ad una certa ferita se non siano trascorsi nove giorni, da calcolarsi complessivamente dal giorno della ferita inferta.



E se vi fosse una relazione prima dell'indicato tempo di nove giorni, non sia di alcun valore, efficacia ed effetto, allo stesso modo che se la menzionata relazione dei medici non fosse fatta e quel ferito non fosse dato o denunciato in giudizio come fuori pericolo. Qualunque medico, poi, tanto fisico quanto chirurgo, per la sua relazione di attestare quel ferito come liberato, abbia XVI denari se il ferito avrà abitato in città o entro i sobborghi. E se fosse opportuno che il medico andasse fuori dalla città e dai sobborghi alle ville alle quali spetta la custodia della terra della città, per vedere ed esaminare qualche ferito e per dichiarare il medesimo come fuori pericolo, ciascun medico abbia per la sua relazione XXVI denari.



18. Di coloro che portano armi proibite di giorno e di notte.

È stato stabilito e ordinato che nessuno, per la terra e i borghi di città, abbia la presunzione di portare di notte stocco, falcione, mazza ferrata, lancia, spiedo, balestra e arco, alla pena di una marca di denari a favore del comune per ciascuna di tali armi. E ciò possa essere provato anche soltanto tramite il giuramento di uno dei consiglieri del comune che sia stato in carica in quel tempo; a meno che il trasgressore in quel frangente venisse da fuori e andasse in via retta, nel qual caso non incorra in alcuna pena. E se intenda che sia di notte da quando è battuta la seconda campana del fuoco fino a quando è fatta suonare alla mattina a rintocchi. Parimenti che nessuno di giorno, sia locale che forestiero, abbia l'ardire di portare le predette armi o alcuna delle medesime ad una rissa, ad una mischia o ad un tafferuglio per qualche causa.



E chi avrà trasgredito incorra nella pena di mezza marca di denari a favore del comune, così tuttavia che non si intendano essere soggetti al presente disposto il signor gastaldo e i suoi famigli, né pure i provveditori con i loro famigli o dell'uno dei medesimi presso gli stessi provveditori, o d un altro di loro, esistenti in ragione proprio dell'esercizio dell'ufficio dei provveditori. Allo stesso modo non si ritengono obbligati alla presente statuizione coloro che svolgono servizio di guardia o di pattuglia durante le ore notturne, né pure quelli che portano armi o qualcuna delle medesime quando è suonata la campana a martello, e nemmeno chi fa custodia alle porte o alle piazze su incarico del dominio.



19. Che nessuno di nascosto valga a portare armi per offendere

Che nessuno su di sé in modo recondito, vale a dire nella scarpa, nella manica o altrove addosso occultamente, abbia l'ardire e osi portare, entro i sobborghi della terra della città, un coltello piccolo o grande o con qualche ferro simile per offendere; il trasgressore sia certo condannato a mezza marca di denari, da versare alla comunità.

20. Di coloro che rivolgono un insulto contro qualcuno senza armi.

Se qualcuno avrà rivolto un insulto contro taluno senza armi e motivo di offendere, facendo solamente vista o mostrando intenzione di volerlo percuotere o screditare, oppure cacciare con un piede o le mani, sia condannato a XL denari a favore del comune.



E si intenda aver rivolto un'insolenza senza armi, abbia avuto o meno un'arma sopra di sé, purché non vi abbia messo mano né abbia fatto vista o mostrato intenzione di voler colpire o ferire con armi; tuttavia la statuizione abbia interamente applicazione se la parte contro la quale l'insulto sia stato prodotto abbia esposto la sua lamentela per tale affronto e non diversamente.

21. Dell'insulto fatto ad armi sguainate e non sguainate fuori dai confini della piazza o del foro della città di giorno e di notte.

Parimenti è stato stabilito e ordinato che chiunque abbia insultato un altro fuori dai confini della piazza della città o del foro con le armi sguainate, o abbia sfoderato le armi contro taluno di giorno, qualora sia stata sguainata la spada venga condannato ad un marca di denari a favore del comune; se sarà stato sfilato il coltello sia condannato a mezza marca di denari;



Se si sia trattato di altre armi con le quali sia stata arrecata ingiuria, ad esempio stocco, falcione, mezza ferrata, lancia, spiedo, balestra, arco, allora a titolo di pena paghi mezza marca di denari; nondimeno la pena prevista alla rubrica «Di coloro che portano armi proibite» resti confermata. Se invero l'insulto sia avvenuto con una pietra o con un bastone o altre cose simili, paghi XL denari; e se l'affronto sarà fatto con le armi non sguainate, allora l'autore di esso sia condannato alla metà di quanto risulta condannato chi ingiuria con le armi sfoderate. E si intenda che l'insulto sia stato commesso ad armi non sguainate quando l'autore vi pose mano movendo contro un altro con tali armi non sfilate e simulando di volerlo offendere con sifatte armi.

23. Contro i consiglieri e gli altri ufficiali del comune che avranno rivelato i segreti del consiglio; e contro coloro che non devono convocare in consiglio i consiglieri in favore di altri.

E' stato stabilito e ordinato che se qualche consigliere o ufficiale del comune avrà rivelato o reso pubblico qualcosa che sia fatto, detto o deliberato nel consiglio della città che deve essere segreto, ai danni di colui o coloro che l'affare coinvolge o nei confronti di altri in modo fraudolento, così che ne possa sorgere malevolenza o scandalo, mai in seguito partecipi al consiglio della città, né riceva dal comune qualche ufficio; e in aggiunta a ciò sia tenuto a pagare una marca di denari. Ugualmente, che si instauri un'attenta procedura inquisitoria nei riguardi di chi abbia reso pubblico detto consiglio e l'autore del fatto sia iscritto nel registro del comune.

E tale disposto venga letto ad ogni mutamento del consiglio, e prima del cambio di consiglio, alle scale, venga proclamato spergiuro e per ciò stesso infame. Ancora, che nessun consigliere sia convocato in consiglio in favore di alcuni contro altri a meno che non avvenga a vantaggio proprio e dei propri massari o del suo seguito, alla pena di XL denari da versare al comune per ciascuno e ciascuna volta.

25. Di coloro che invitano o chiamano qualcuno al combattimento o al duello.

Chiunque, vicino o abitatore della terra della città, avrà chiamato o invitato a voce, o tramite nunzio, o mediante lettere inviate da parte sua, un altro vicino o un abitatore di questa terra a combattere o a duellare senza l'autorizzazione del dominio, dicendo di voler battersi con quello, sia condannato a XXV lire di piccoli a favore del predetto comune.

34 Dei padri di famiglia che castigano la loro servitù ferendo o sferzando la medesima.

Il padre di famiglia che avrà sferzato, o ferito, o colpito in qualsiasi altro modo la sua servitù, a lui soggetta in ragione della patria potestà, non incorra in alcuna pena a seguito delle percosse e delle ferite anzidette, salvo il diritto del dominio della città nel caso che, per effetto di tali percosse e ferite, sia sopraggiunta la morte. Se invero il padre di famiglia, con una mano, i piedi o un bastone, avrà colpito o picchiato senza effusione di sangue il servo o il domestico suo che, in cambio di una somma, vive con lui, per questo in nessun modo sia condannato; ma se lo avrà ferito con un bastone o armi fino a provocare fuoriuscite di sangue, sia condannato alla metà della pena nella quale incorrerebbe se avesse offeso un altro.

45. Dell'omicidio commesso da taluno.

E' stato ordinati e approvato che se qualcuno, in città o nei sobborghi, avrà ucciso qualche essere umano, maschio o femmina, della qual cosa vi fosse pubblica voce e diceria, sia difendendosi che diversamente, sia punito ad ogni modo con la pena capitale; e chiunque, poi, l'abbia assistito, pure nondimeno sia punito con la medesima pena. Chiunque invero avrà ucciso un uomo o una donna nella gastaldia, sia sottoposto alla stessa pena, e chiunque gli abbia prestato assistenza soffra detta pena. Se invero qualche vicino avrà ucciso un altro vicino della città o un concittadino in città o nei sobborghi e si sarà dato alla fuga, venga bandito in perpetuo, né mai ritorni nella terra se prima non sia stato in concordia e in pace con gli aventi rapporti con il defunto, e se prima anche non abbia pagato CC lire, rimanga fuori dalla terra e dalla gastaldia per un anno e un giorno, da computare complessivamente a partire dal giorno dell'effettuazione del pagamento delle medesime CC lire.

E si vi sarà stato qualcuno tolto di mezzo o ucciso nella gastaldia della città, l'uccisore che sia tuttavia fuori della città e dai sobborghi della medesima terra non venga assolutamente condannato a qualche pena pecuniaria da versare al comune in seguito a tale omicidio, ma tuttavia, secondo il costume, sia proclamato in bando perpetuo mediante lodo e sentenza. Inoltre, se l'omicida che abbia ucciso qualche vicino in Cividale e entro i sobborghi non sarà stato un vicino ma un forestiero, sia proclamato al bando perpetuo della terra e mai possa tornarvi, atteso pure che si sia accordato con gli aventi rapporto con l'ucciso e volesse pagare al comune una pena pecuniaria per tale omicidio. In aggiunta, se taluno, vicino o straniero, avrà ucciso qualche vicino sotto qualsiasi altro dominio che quello in città, sia punito o proclamato nel bando di Cividale allo stesso modo che se tale omicidio fosse stato commesso in città, nel distretto o nella gastaldia della terra predetta.

Così che si intendano e si reputino vicini della terra della città predetta tutti quelli che coabitano in città e nei sobborghi di questa terra, ma non i massari di altri che abitano nelle ville, pure nel caso svolgano servizio di guardia e di pattuglia di questa terra della città.

53. Dal non avanzare prove nei riguardi del Comune se non tramite atto notarile, o lettere, o registro del comune.

A imitazione della disposizione dell'antico statuto della terra di Cividale, è stato stabilito che nessuno provi o valga a provare in qualche modo, nei riguardi del comune, di qualche somma a lui dovuta dal comune di qualche prestazione da effettuarsi nei suoi confronti ad opera del comune, se non mediante atto pubblico notarile degno di fede o altra scrittura minuta di sigillo, o tramite il registro o i registri del comune, se fosse negato dal comune o dal consiglio.

Tranne nel caso che, nel servizio armato del comune, se i cavalli saranno stati stimati e mostrati al capo, siano richiesti della perdita dei medesimi cavalli sulla scorta del giuramento del capo e dei suoi uomini entro un mese, da calcolarsi dal giorno della perdita di sifatti cavalli o dell'uccisione o del ferimento. E se entro detto mese non fossero richiesti i cavalli o la loro stima, rimanga valida la disposizione predetta circa il non esibire prove nei riguardi del comune se non mediante atto notarile, lettere o registro del comune.

57. Del non dare rifugio ai soggetti sottoposti al bando.

Parimenti, che nessuno, nella propria casa in città, borghi ed entro i sobborghi, osi dare rifugio a dei sottoposti a bando nella terra della città.

E chi avrà trasgredito, se il bandito dovesse perdere la vita o un membro, paghi al comune C lire di piccoli; se invece quel bandito dovesse pagare soltanto una pena pecuniaria a causa del medesimo bando e non dovesse perdere un membro, allora tale favoreggiatore sia tenuto a versare al comune XXV lire.

58. Di coloro che trattano la pace e la concordia.

Annualmente, da parte del consiglio, siano eletti ed imposti tre buoni uomini o provveditori del comune, i quali in merito alle discordie che vi sono nella terra, riconducono le parti all'accordo. E se permanesse ad opera di alcuna delle parti, sottopongono al consiglio, così che ai loro resoconti sia attribuita fede nei riguardi di colui che dicessero di reputare ambiguo. E nondimeno il consiglio costringa le parti a stipulare la pace e la concordia come meglio avranno creduto di risolvere.

61. Del fatto che nessuno oltrepassi le mura della città

Nessuna persona originaria della terra o forestiera entri o esca dalla città se non attraverso le porte della terra medesima, così che nessuno abbia l'ardire di scavalcare le mura esterne delle città i dei borghi a qualche ora del giorno o della notte. Chi poi avrà fatto diversamente e potrà legittimamente essere trovato, sia preso personalmente in carcere, da non rilasciarsi se prima, entro X giorni da sifatta detenzione, non abbia versato in pagamento al comune della città l lire di veronesi piccoli, salvo il diritto del gastaldo. E se entro il predetto termine non avrà sborsato tale somma, resti in carcere fino a che avrà adempiuto e dia tramite il comune VIII veronesi piccoli in ciascun giorno a titolo di spese. E se sarà evaso sia sottoposto al bando del comune finché avrà dato soddisfazione del danno anzidetto.



63. Del portare addosso la pietra del comune da parte delle donne condannate che non sono in grado di pagare

E' stato stabilito che se qualche donna priva di sostanze sarà stata condannata in consiglio, le sia ingiunto di pagare entro i dieci giorni dalla condanna, o offra idonea garanzia di farvi onore; cosa che se non avrà fatto entro i dieci giorni, porti in giro per la città la pietra del buratto del comune pubblicamente sulle spalle, in modo che sia vista da tutti. E fatto ciò sia sciolta da sifatto pagamento.

67. Del non giocare con dadi truccati.

E' stato ordinato e stabilito che nessuno giochi con dadi di numero maggiore o minore oppure falsi; e chi avrà trasgredito paghi al comune XL denari, fatta salva la vadia del gastaldo. E nel caso non possa pagare reti tre giorni alla catena della pigna senza protezione; e che si attribuisca fede ad un solo uomo onesto. Ugualmente , che colui il quale abbia così guadagnato renda quanto lucrato.

79. Del non tenere gioco di notte

Nessuna persona di giorno e di notte abbia l'ardire di tenere gioco o baratteria nella sua cassa o nel terreno della chiesa maggiore della città, o in altri luoghi consacrati o in altri luoghi nascosti in città o nei sobborghi, a meno che non fosse nelle pubbliche piazze o taverne o altri posti senza frode di giorno, e nella casa del comune, di notte nelle festività del Natale di Cristo.



E se qualcuno avrà trasgredito, paghi al comune mezza marca, mentre chi avrà giocato versì per ogni volta XL denari al comune; e oltre questo non vi sia tornaconto per il mutuante nei confronti del principale circa la somma che concesse in merito a sifatto gioco.

85. Del fatto che non siano vendute in mano di forestieri né date in locazione case in luoghi sospetti della città.

Nessuno venda o abbia l'ardire di alienare a qualche forestiero le sue case situate in città sopra le porte e le mura urbane ed altri luoghi sospetti in città o nei borghi, senza la volontà e la licenza e il consenso del consiglio cittadino. Chi invero non avrà ottemperato paghi al comune la metà del prezzo o del valore della casa che risultasse così venduta. A proposito inoltre di tali case, nessuno le dia in locazione in mano di potenti stranieri senza la volontà e la licenza del consiglio. Chi invero avrà agito diversamente, sia tenuto a sborsare al comune L lire di veronesi piccoli.

93 Di quelli che portano via con la forza il vino dei tavernieri; e del darne la giusta misura.

Se qualcuno avrà avuto l'ardire di portare via con la forza o di nascosto il vino o il prezzo del vino contro la volontà dei tavernieri o senza il loro ordine, sia tenuto a dare soddisfazione al taverniere del doppio della medesima quantità che così abbia portato via, fatta salva la vadia del gastaldo. Così pure, che se avrà sottratto per un valore superiore a cinque soldi veronesi, lo si debba dimostrare mediante testimoni o la confessione del sottraente; se invece per cinque soldi veronesi o meno, si creda al giuramento del taverniere, purché abbia sporto querela circa i fatti predetti entro XV giorni. In aggiunta, nessuno rompa vasi, boccali, bicchieri di vetro e altri contenitori dei tavernieri a pena di XII denari, dei quali due parti spettino al comune e la terza a chi fa la segnalazione; e sia tenuto a pagare al taverniere il doppio del danno infertogli.



E che il taverniere non tenga bottiglie e altri recipienti che non contengono la giusta misura, alla predetta pena di XII denari, e che non tenga altri impedimenti a causa dei quali non sia possibile che il vino scorra o così sembri tracannando, a pena di XL denari. Inoltre ciascun taverniere o altra persona che venda vino al minuto non avrà offerto e aumentato, oppure avrà sottratto, la giusta misura legale, paghi ogni volta XII denari, la metà dei quali spetta al Comune e l'altra metà all'ufficiale. E se l'avvocato avrà trovato qualcuno che non abbia tratto la giusta misura, riceva IV denari come propria vadia e VIII denari siano allora versati al comune.

96. Del chiudere le taverne dopo la campana del fuoco.

E' stato ordinato e approvato che nessun taverniere in taverna venda vino alla spina al minuto, in città o nei borghi o entro i sobborghi, il quale vino sia bevuto in taverna o nei pressi, né in taverna debba tenere gioco o baratteria dopo che la campana del fuoco sia stata battuta due volte senza frode.

Chi invero avrà trasgredito, e questo potrà essere legittimamente scoperto, paghi al comune XL denari; con questa aggiunta, che se taluno sarà rimasto in taverna contro la volontà del taverniere e non vorrà uscire alla richiesta dell'oste, suonata due volte senza inganno la predetta campana, sia tenuto a pagare la pena che il taverniere sarebbe costretto a sborsare; e di ciò debba essere attribuita piena fede al giramento del taverniere. E che il gastaldo sia tenuto con giuramento a indicare ai camerari o ai provveditori del comune colui il quale abbia trasgredito o del quale abbia saputo che violò la norma, e non possa requisire la chiave della cantina, ma abbia facoltà l'indomani di pignorare il trasgressore per i predetti XL denari; e tutto questo si intenda senza frode. E che il gastaldo abbia XX denari, esigendo la parte del comune e assegnando XX denari entro IV giorni, altrimenti non riceva nulla. Salvo peraltro che in tutte le festività di S. Maria, nei giorni del mercato di S. Martino, S. Giacomo e Filippo e s. Gallo sia possibile vendere vino di notte al minuto in città e entro i sobborghi senza la predetta pena.

97. Del non portare e abbandonare spazzature nelle vie.

Che, inoltre, nessuno porti spazzatura o altre immondizie al mercato o nelle pubbliche vie della città né ve le abbandoni, né cosparga la vie con paglia e fieno tenendovelo per tre giorni. E chi avrà trasgredito, sorpreso dal gastaldo o da qualcuno dal consiglio, o da taluno degno di fede o da un giurato, paghi nelle singole occasioni XII denari, dei quali quattro spettino al gastaldo, quattro al comune e quattro all'accusante.

99. Del non tenere sangue da parte dei barbieri.

Uguualmente, che nessun barbiere butti o tenga sangue in scodelle o in altro modo, né getti acqua sui passanti nelle vie, e chi avrà trasgredito paghi per ogni volta XII denari, IV al gastaldo, quattro al comune e IV all'accusante.

102. Del non lavare pelli nel Natisone

Nessuno lavi, o metta, o tenga pelli nel Natisone dal ponte maggiore della città fino al ponte Alcide, né debba scorticare cotenne, o gettare talune porcherie o cose puzzolenti nei borghi o nella terra, durante i mesi di luglio, agosto e settembre, ad eccezione di quando il Natisone aumentasse di livello. E allo stesso modo che nessuno tenga qui il lino al macero, a pena di VIII denari a favore del gastaldo e di XX a vantaggio del Comune.

105. Del tenere puliti i canali di scolo.

I canali di scolo della città siano puliti al tempo opportuno; e chi non lo avrà fatto dopo che gli sia stato ordinato dal gastaldo o dai provveditori del comune o da un ufficiale, oppure quello che non si sarà attivato, paghi IX denari, cioè ad ogni volta tre per il gastaldo, tre per il comune e tre per l'accusante. E che nessuno tenga o utilizzi latrine nei canali di scolo, a pena di una marca di denari a favore del Comune.

E una volta che gli sia stato ordinato di rimuovere, il trasgressore sia proclamato presso le scale in merito al bando del comune e il gastaldo riceva XX denari.

107. Del non portare via i berretti altrui.

Nessuno porti via berretti cappucci, coltelli, spade e cose del genere appartenenti ad altri contro la volontà di coloro ai quali appartengono, nei tiri con pietre addosso ad altri. E se vi sarà una querela in virtù di questo, il trasgressore sborsi al comune il doppio di siffatta cosa e XII denari, salvo il diritto di dominio: e ciò si osservi tanto nei confronti degli abbienti che nei riguardi dei poveri.

109. Del rilasciare da parte degli usurai atti scritti dei pegni loro conferiti.

Gli usurai sia originari del luogo che forestieri, i quali in merito ai pegni da XX denari in su concedono delle somme ad usura, di mano propria o dei loro fattori negli atti scritti con i quali abbiano pignorato ai debitori i loro beni, siano tenuti a indicare l'ammontare del denaro, cioè il capitale, e la quantità di denaro concessa in mutuo con i nomi del creditore e del debitore, il giorno e il pegno. Diversamente, se nascesse tra loro una controversia non si attribuisca fede agli stessi creditori riguardo a questi fatti; siano anzi ammessi testimoni ed altri diritti che i debitori avranno voluto produrre contro quelli, ma se il debitore avrà perduto lo scritto così consegnatoli allora si dia credito alla scrittura del registro del creditore. E qualunque usuraio abbia concesso in mutuo su pegni senza la consegna di siffatto atto scritto, sia condannato per ognuno e ciascuna volta a XXV lire di piccoli a favore del comune.

Se in verità un usuraio avrà negato di avere pegni o beni altrui, essendo stato richiesto, a tal riguardo da quello al quale appartenessero o da un altro in vece sua, e in seguito da parte di un uomo onesto si scoprisse che li aveva, sia tenuto a pagare quei beni al proprietario il doppio, e al gastaldo la sua vadia, e al comune una marca di denari. Se invero un usuraio forestiero volesse allontanarsi dalla città, dia garanzia che, entro un anno e un giorno dopo le proclamazioni dei pegni che avrà fatto fare, possa avvenire il rendiconto circa i pegni o altre operazioni nell'ipotesi che qualcuno volesse lamentarsi nei suoi riguardi; altrimenti siano sequestrati dal comune i beni che avrà posseduto in città. Se un forestiero che non dispongo di beni a Cividale avrà voluto prendere in mutuo ad usura del denaro su pegni, sia tenuto a fornire garanzie e giuramento nelle mani dei provveditori del comune di quanto al comune parerà opportuno; per la qual cosa i pegni non siano distribuiti o alienati in pregiudizio del debitore. E senza siffatta garanzia chi ne è stato richiesto avrà in seguito prestato a mutuo, sia tenuto a dare per ogni giorno in cui mutuò mezza marca a favore del comune e la vada al gastaldo.

Statuti di San Daniele

Rubrica I. Dei bestemmiatori contro Dio e i Santi.

Affinché venga tributato alla Divina Maestà l'onore dovuto e al fine di togliere l'occasione di peccato, disponiamo e ordiniamo che coloro i quali bestemmano Dio e la Beatissima Vergine siano puniti con un'ammenda di quaranta denari. In Consiglio d'Arengo si è precisato che vengano puniti con un'ammenda di una marca coloro che bestemmano i Santi siano multati per venti denari. Metà di tale ammenda sarà devoluta al Gastaldo della terra di San Daniele, l'altra metà alla comunità. Tale procedimento sarà osservato nei confronti dei bestemmiatori non abituali, mentre quelli abituali saranno puniti con la pena della mordacchia, ed essi, in base alla legge ecclesiastica, dovranno fare pubblica penitenza durante una giornata festiva davanti alle porte della chiesa.



Rubrica XIX. Delle accuse comportanti come effetto, se provate, la pena di morte o una mutilazione per l'accusato.

Nell'intento di reprimere le faziosità dei malvagi stabiliamo e decretiamo che, qualora vengano mosse nei confronti di una persona accuse tali da compromettere l'onore e da farle rischiare di incorrere nella pena di morte o altra pena corporale che comporti una mutilazione, cioè se le vengono indirizzati epiteti come "ladro", "assassino", "traditore" ed altre accuse del genere le quali, se provate, comporterebbero la pena di morte o mutilazione, il responsabile dell'accusa quando questa non possa essere provata, sia condannato all'ammenda di una marca di denari. Sarà comunque tenuto a comparire personalmente in Tribunale per ritrattare le proprie accuse nei confronti del diffamato per ristabilire l'onorabilità. Tre quarti dell'onorabilità saranno devolute alla Comunità e un quarto al signor Gastaldo.



Rubrica XX. Dei diffamatori delle mogli altrui e delle altre donne.

Nell'intento di tutelare l'onorabilità delle donne stabiliamo e decretiamo che chiunque pronunci espressioni diffamatorie nei confronti della moglie di qualcuno e da ciò derivi querela, sia punito con l'ammenda di una marca di denari, e chiunque poi diffami donne nubili, o vedove, di onesti costumi, e da ciò derivi una querela, sia punito con l'ammenda di mezza marca di denari. Qualora poi venga lesa l'onore delle ragazze da marito-onore che deve essere particolarmente tutelato- e da ciò derivi querela, il diffamatore sia punito con l'ammenda di dieci lire di denari. Tre quarti di detta ammenda saranno devoluti alla Comunità e un quarto al signor Gastaldo.



Rubrica XXIII. Delle percosse e altre vie di fatto con o senza effusione di sangue nel Distretto di San Daniele.

Nell'intento di salvaguardare e mantenere la pace tra il popolo stabiliamo e decretiamo che chiunque nel Distretto di San Daniele, colpisca una persona senza provocare effusione di sangue, o la prenda per i capelli, o la getti a terra spinto dall'ira, o le dia uno schiaffo, sia punito per ognuna di queste azioni, e ogniqualvolta essa si verificchi, con l'ammenda di quaranta denari. E ciò quando la lesione non sia di grave entità; qualora lo sia, l'ammenda sarà portata a una marca. È compito del Gastaldo della Comunità determinare l'entità della lesione. Se poi la lesione provocherà effusione di sangue, l'ammenda verrà raddoppiata; e ciò se il fatto si sarà verificato al di fuori dei confini della Piazza. Se poi il fatto sarà verificato al di dentro di detti confini, il colpevole sarà punito con un'ammenda di mezza marca di denari.



Se ci sarà stata effusione di sangue l'ammenda sarà di una marca di denari, qualora il fatto si sia verificato di giorno; se si verificherà di notte, l'ammenda sarà raddoppiata. Aggiungasi che la Comunità e il Gastaldo, esaminata la lesione e stabilirne la gravità, potranno aumentare o diminuire la pena in base al censo delle persone. Tale ammenda sarà devoluta per una metà alla Comunità e per l'altra metà al signor Gastaldo, qualora ci sia stata effusione di sangue; se non c'è stata effusione di sangue, tre quarti alla Comunità e un quarto al Signor Gastaldo.



Rubrica XXIV. Dello sguainare armi o rivolgere le stesse contro qualcuno.

Nell'intento di punire la protervia degli arroganti stabiliamo e decretiamo che chiunque con l'intenzione di colpire, sfoderi qualche arma, lancia, spiedo, o roncone ovvero rivolga contro qualcuno qualsiasi altra arma al di fuori dei confini della Piazza, incorra nell'ammenda di quaranta denari. Qualora poi ciò avvenga entro i confini della Piazza, il colpevole sarà tenuto a pagare un'ammenda doppia; e ciò se vi sarà stata querela. L'ammenda sarà devoluta per tre quarti alla Comunità e per un quarto al signor Gastaldo.

Rubrica XXVI. Delle minacce con bastoni e pietre.

Nell'intento di frenare la protervia dei violenti stabiliamo e decretiamo che chiunque minacci qualcuno con bastoni o pietre, con l'intenzione di colpire, anche se non avrà usato o scagliato tali oggetti, incorra nell'ammenda di venti denari. Se poi avrà usato o scagliato tali oggetti, sia che abbia colpito il suo bersaglio oppure no, sarà punito con l'ammenda di quaranta denari, se il fatto avviene al di fuori dei confini della Piazza; se avviene entro i confini il colpevole incorrerà in un'ammenda doppia se l'azione è compiuta di giorno; se l'azione è compiuta di notte l'ammenda sarà ulteriormente raddoppiata; e ciò purché non vi sia stato spargimento di sangue.

Rubrica XXI. Delle espressioni offensive rivolte da donne contro uomini.

Nell'intento di reprimere la sfacciataggine delle donne stabiliamo e decretiamo che le donne di qualsiasi condizione che esprimono giudizi diffamatori o lanciano epiteti offensivi nei confronti degli uomini, siano punite con l'ammenda di quaranta denari ogni qualvolta esse incorrano in tale reato e ne derivi querela. Tre quarti di detta ammenda saranno devoluti alla Comunità e un quarto al signor Gastaldo.

Rubrica XXII Delle donne che si scambiano ingiurie.

A conferma di un'antica costumanza stabiliamo e decretiamo che, qualora ci sia scambio di ingiurie tra donne e ne deriva una querela, quella che ha torto sia punita con l'ammenda di quaranta denari, da devolversi per tre quarti alla Comunità e per un quarto al Signor Gastaldo, oppure sia condannata a girare nuda, per la Terra di San Daniele, portando una grossa pietra sulle spalle qualora al Tribunale o al Consiglio sembrerà opportuno applicare tale pena.



Rubrica XCV. Dell'accogliere o meno persone forestiere come vicini. Statuti di San Daniele

Desiderosi di accogliere nel nostro Distretto vicini e cittadini di provata fedeltà stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno chiederà di essere accolto come vicino della Terra di San Daniele, il Consiglio e la Comunità di detto luogo dovranno controllare e investigare con ogni diligenza se il richiedente sia di provata fedeltà e di buona reputazione, e degno di essere accettato; non potrà essere accettato come vicino qualcuno che sia stato bandito dalla terre del Dominio.



E si sarà stabilito, tramite il Consiglio stesso, che il richiedente risponde ai requisiti richiesti il postulante sarà tenuto a promettere con giuramento che sarà un fedele vicino e cittadino della Terra, e che adempirà a tutti i singoli obblighi ai quali sono tenuti gli altri cittadini e vicini; sarà inoltre tenuto a formale assicurazione che abiterà in Luogo e Fuoco nel Distretto di San Daniele per cinque anni, prestando i pubblici servizi, pagando le imposte e adempiendo a tutti gli obblighi cui sono tenuti i vicini, per tutto il tempo in cui abiterà nel Distretto e ne farà parte in qualità di vicino; nel caso in cui non osservi le prescrizioni suddette, sarà multato con un'ammenda di venticinque lire di soldi, da devolversi alla Comunità per tre quarti e al signor Gastaldo per la quarta parte. Si aggiunge inoltre che non venga accettato come vicino chi non risieda nel Distretto di San Daniele in Luogo e Fuoco, fatta eccezione per il Priore di San Tomaso, che potrà essere accettato come vicino, qualora lo desideri, pur abitando altrove; si farà eccezione anche per i vicini che sono stati accolti come tali in passato: costoro non si dovranno espellere dalla vicinia.



Rubrica CXIII. Del divieto per i forestieri di vendere vino alla spina o altri generi al minuto.

Nell'intento di provvedere al vantaggio dei cittadini e dei vicini stabiliamo e ordiniamo che nessun forestiero abbia l'ardire né la facoltà di vendere o far vendere per proprio conto nel Distretto di San Daniele vino, carni, pane e altri generi, alla spina o al minuto, sotto pena di un'ammenda di una marca di denari da devolversi per tre parti alla Comunità e per una quarta parte al signor Gastaldo.



Rubrica CXVII. Del divieto per chiunque di vendere carni spacciandole per quello che non sono.

Nell'intento di salvaguardare la salute della popolazione, stabiliamo e ordiniamo che niuno abbia l'ardire di vendere carni spacciandole per quello che non sono, come per esempio carne di montoni e becchi per carni di castrati e altre carni, ma ognuno sia tenuto a indicare esplicitamente di che tipo di carni si tratti; chiunque oserà contravvenire a tali disposizioni sarà punito ogni volta con l'ammenda di mezza marca di denari. Tre parti di detta ammenda saranno devolute alla Comunità e la quarta parte al signor Gastaldo.



Rubrica CXVIII. Del divieto di introdurre nel macello carni di animali morti.

Item stabiliamo e ordiniamo che niuno abbia l'ardire di introdurre nel macello carni di animali morti perché siano messe in vendita, a meno che non si tratti di carni di animali precedentemente uccisi nel macello stesso e che siano rimaste invendute presso i beccai; chiunque oserà contravvenire a tali disposizioni sarà punito con l'ammenda di una marca di denari. Tre parti di detta ammenda saranno devolute alla Comunità e la quarta parte al signor gastaldo.

Rubrica XXIX Delle percosse nei confronti delle mogli altrui o delle ragazze da marito o di altre donne.

Nell'intento di garantire tranquillità e sicurezza alle mogli altrui, alle ragazze da marito e alle altre donne, decretiamo e stabiliamo che chiunque, spinto da protervia audacia, percuoterà in qualsiasi modo, nel Distretto di San Daniele, la moglie di un altro o una ragazza senza marito, senza che si verificano spargimenti di sangue, sia punito con l'ammenda di una marca di denari. Se vi sarà stato invece spargimento di sangue l'ammenda ammonterà a due marche di denari. Se poi la trascinerà per i capelli o la getterà a terra senza provocare spargimento di sangue, sarà punito con l'ammenda di dodici lire di denari; se vi sarà spargimento di sangue l'ammenda verrà raddoppiata. Se il reo di un qualsiasi atto del genere sopradescritto avrà agito entro i confini della Piazza incorrerà in un'ammenda ulteriormente raddoppiata.



Per quanto riguarda le altre donne che non sono legate a un uomo dal vincolo matrimoniale o che non sono ragazze da marito, chiunque ne percuota una nel Distretto di San Daniele, senza che vi sia spargimento di sangue o l'avrà trascinata per i capelli o l'avrà gettata a terra, anche senza che vi sia stato spargimento di sangue, sarà punito con l'ammenda di mezza marca; e ciò va inteso nel caso in cui il fatto avvenga fuori dai confini della Piazza. Quando però uno degli atti soprascritti avverrà entro i confini, il colpevole sarà punito con un'ammenda doppia, sempre che il fatto si verifichi di giorno.

Statuti di Gemona 1381

- ▶ **Rubrica 12. Se le donne si scambieranno parole ingiuriose.**
- ▶ **Stabiliamo e ordiniamo che nessuna donna abbia l'ardire o l'arroganza di pronunciare parole ingiuriose o infamanti contro coloro e avverso ad un'altra donna , alla pena di 40 denari, e se non li pagherà sia obbligata a portare pubblicamente la pietra da una porta all'altra delle vecchie mura. Stabiliamo e ordiniamo che nessuna donna abbia l'ardire o l'arroganza di pronunciare parole ingiuriose o infamanti contro coloro e avverso ad un'altra donna , alla pena di 40 denari, e se non li pagherà sia obbligata a portare pubblicamente la pietra da una porta all'altra delle vecchie mura.**
- ▶



Norma 45. Se qualcuno ballerà in chiesa.

Stabiliamo e ordiniamo che nessuna persona abbia l'ardire di ballare o di dare spettacoli nelle chiese, poiché da questo non può conseguire alcun merito o bene. Chiunque contravverà, compreso il suonatore, incorra nella pena di 20 denari, da comminarsi ad ognuno e ogni volta

Norma 46. Dei lavori manuali nelle feste bandite

Stabiliamo e ordiniamo che nessuna persona abbia l'ardire o la presunzione di lavorare , ossia di dedicarsi alla produzione di beni materiali, nei giorni e nelle feste bandite , alla pena di 10 denari . Lo stesso divieto si applichi nelle vigilie delle dette feste ; anzi, ordiniamo di interrompere il lavoro quando suonerà la campana del castello , che proprio a questo scopo, doveva essere suonata ad ogni vigilia in maniera che sia udita da tutti , secondo le disposizioni del massaro in carica alla pena di 4 denari per ogni contravveniente.



Norma 47. Che nessuno nelle festività tenga le merci fuori delle botteghe.

Stabiliamo e ordiniamo che nessuno nei giorni festivi o banditi , si tratti di uno speziale, di un mercante o di un artigiano, abbia la presunzione di esporre sulle tavole, o anche solo tenere fuori dalle botteghe beni destinati alla vendita, alla pena di 8 denari per ogni contravventore.



Norma 48. Di coloro che vanno alle porte degli altri.

Stabiliamo e ordiniamo che nessuno vada davanti alla porta dell'abitazione di un'altra persona per origliarvi o per sostarvi . Se qualcuno contravverà di notte , incorra nella pena di 40 denari da applicarsi ad ogni contravveniente e ogni volta a condizione che colui che risiede nella casa consideri tale comportamento un'offesa . Si presti fede alla testimonianza giurata di chi risiede in quella casa o di qualsiasi altra persona degna di fede.



Rubrica 64. Sulle controversie concernenti le doti e i diritti delle donne.

Stabiliamo e ordiniamo che i giurati, nel periodo in cui sono vincolati dal giuramento pronunciato all'atto dell'assunzione dell'incarico, abbiano l'obbligo e il dovere di definire e chiudere con sentenza tutte le controversie ed i processi con la maggiore rapidità possibile, di non protrarre le controversie e le cause né consentire che siano protrate dagli avvocati, e di non rinviarle o permettere che siano rinviate per lungo tempo, né lo permetta il capitano in virtù del suo giuramento. In particolare vogliamo e ordiniamo che gli anzidetti giurati, senza tenere conto di alcuna contestazione, definiscono e chiudano le cause dei testamenti, delle doti e dei diritti delle signore entro due mesi, e con l'aiuto di Dio, possibilmente anche prima, rinviando ad un esame successivo le eventuali contestazioni presentate.

Norma 70. Disposizioni sulle vesti dei bambini.

Stabiliamo e ordiniamo che siccome molte persone evitano di tenere a battesimo i bambini a causa delle grandissime spese che si usa fare per adornarli e vestirli, circostanza da cui conseguono parecchi danni, nessuno abbia l'ardire o la presunzione di porre o far porre dell'argento, né altra decorazione, sulla veste o sull'abbigliamento di un bambino, salvo l'utilizzo del panno di qualsiasi valore o di mussolina. Colui che contravverà incorrerà nella pena di una marca di denari.

Norma 79. Disposizioni per la prevenzione degli incendi.

Stabiliamo e ordiniamo che per evitare il pericolo di incendio, si eleggono ogni anno per ciascun quartiere due probiviri che una volta ogni tre mesi siano tenuti, sotto il giuramento di rito, a percorrere i rispettivi quartieri per eseguire controlli dentro le abitazioni della terra di Gemona e quando sembri loro che incomba o sussista il pericolo di incendio, siano tenuti ad informare il massaro del Comune e i provveditori, che in virtù del loro ufficio, dovranno senza indugio, ponendo in atto ogni misura prevista, provvedere affinché sia eliminato il pericolo di incendio

Norma 84. Dell'eliminazione delle inimicizie.

Stabiliamo e ordiniamo allo scopo di eliminare le rimuovere le risse, gli odi e le malevolenze che insorgono di anno in anno e di giorno in giorno, che siano eletti ed incaricati ogni anno dei probiviri, precisamente due per quartiere, con il compito di estirpare ed eliminare tali inimicizie e di ricondurre le persone, in seguito al giuramento di rito prestato davanti agli stessi probiviri con buona intenzione e libera volontà, ad una vera pace o benevolenza. Se qualcuno non vorrà accettare la pacificazione, da trattare nei termini descritti, alcuni di coloro che avevano il compito di condurre la trattativa assumano l'obbligo e il dovere di riferirlo al consiglio e al massaro, e il Consiglio stesso sia tenuto a prendere in merito i provvedimenti che egli sembrassero più adeguati.

Norma 116. Del divieto di gioco.

Stabiliamo e ordiniamo che nessun cittadino e abitante della terra di Gemona abbia l'ardire o la presunzione di giocare, nel distretto di Gemona, con dadi o altro strumento per denaro o quando incorra denaro o ci si accordi su di esso, se non a tavole e a scacchi, alla pena per ogni contravvenzione ed ogni volta di quaranta denari, e di notte alla pena di mezza marca di denari, con le seguenti deroghe: si possa giocare sulla piazza del Comune durante il giorno, dovunque nei quindici giorni prima della festività di Natale e fino ai quindici giorni successivi, giorni in cui non abbia vigore il presente statuto. Inoltre ordiniamo che se qualcuno, di qualunque condizione, ospiterà il gioco nella sua casa o abitazione, sia soggetto alla pena di mezza marca di denari se il fatto accade di giorno, di una marca di denari se accade di notte. Colui che, nello stesso luogo, terrà il lume o presiederà il giuoco o distribuirà i dadi, incorra nella pena di quaranta denari. Invece chiunque possa giocare per vino, purché sia convertita in denaro.